



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

# La Conciliazione Giudiziale Tributaria

Analisi delle recenti riforme e dell'evoluzione  
normativa

---

Prof. Mario Grandinetti – Università di Torino

# Introduzione alla conciliazione giudiziale



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Strumento per estinguere controversie tributarie evitando il giudizio
- Fondamentale per ridurre il contenzioso tributario e garantire efficienza
- Evoluzione normativa recente: Legge 130/2022 e D.lgs. 220/2023
- Differenze tra conciliazione fuori udienza, in udienza e proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria



# Conciliazione giudiziale e ADR

- Strumenti di risoluzione del conflitto che non presuppongono l'instaurazione di una lite;
- Strumenti di risoluzione del conflitto che presuppongono l'instaurazione della lite;
- Presenza o meno di un soggetto terzo; Obbligatorietà o meno della procedura; poteri e limiti delle parti; effetti della procedura.
- Si possono far rientrare nella categoria degli *AdR* tutto ciò che a provvedimento emanato impedisce che un conflitto confluisca nel processo;
- Linea di discriminazione è dato dal provvedimento impositivo impugnato

# Segue...

- Prima dell'emanazione del provvedimento:
  1. Contraddittorio pre-provvedimentale;
  2. Ravvedimento operoso e adesione ai pvc;
  3. Concordati preventivi e accordi preventivi;
  4. Condoni e definizioni agevolate preventive

Dopo l'emanazione del provvedimento:

1. Acquiescenza;
2. Accertamento con adesione
3. Conciliazione



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

# Evoluzione della disciplina normativa



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- 1972: DPR 636/1972 introduce la conciliazione per controversie senza prove certe
- 1992: D.lgs. 546/1992 formalizza la conciliazione tributaria
- 2015: D.lgs. 156/2015 estende l'applicazione della conciliazione e semplifica le procedure
- 2022-2023: Nuove modifiche con la Legge 130/2022 e il D.lgs. 220/2023 per potenziare la conciliazione – rapporto con abrogazione con reclamo mediazione

# Natura giuridica della conciliazione Tributaria (cenni ed effetti)



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Visione transattiva: accordo con reciproche concessioni tra contribuente e amministrazione
- Visione pubblicistica: Partecipazione del contribuente senza potere negoziale sulle imposte
- Approccio intermedio: Strumento di stabilizzazione dell'obbligazione tributaria evitando incertezze giudiziarie



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

# Tipologie di Conciliazione

- Conciliazione fuori udienza (art. 48): accordo stragiudiziale presentato in giudizio
- Conciliazione in udienza (art. 48-bis): accordo durante l'udienza con intervento del giudice
- Conciliazione su proposta della Corte (art. 48-bis1): il giudice formula una proposta per le parti

# Conciliazione fuori udienza (Art. 48)



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
- 2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.(2)
- 3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
- 4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.





UNIVERSITÀ  
DI TORINO

# Conciliazione fuori udienza (Art. 48)

- Può essere proposta da entrambe le parti in qualsiasi grado del giudizio
- L'accordo deve essere formalizzato in un'istanza congiunta
- Se il giudice accoglie l'accordo, dichiara cessata la materia del contendere
- Modalità di perfezionamento



# Articolo 48-bis

- 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
- 2. All'udienza la Corte di Giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
- 3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

# Conciliazione in udienza (art. 48-bis)

- Proposta da una delle parti o "suggerita" dal giudice
- Termine: almeno 10 giorni prima dell'udienza per dare tempo alla controparte di valutare
- Perfezionamento con redazione del verbale e definizione di modalità di pagamento
- La Corte di Giustizia Tributaria può stimolare la conciliazione tra le parti



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

# Articolo 48-bis1

- 1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali .(2)
- 2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza .(2)
- 3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.(2)
- 4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- 6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

# Conciliazione su Proposta della Corte (Art. 48-bis1)



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Introdotta, nella versione attuale, con il D.lgs. 220/2023 per promuovere una risoluzione alternativa delle controversie
- Il giudice può proporre la conciliazione basandosi su precedenti giurisprudenziali
- Applicabile in primo e secondo grado, ma non in Cassazione
- Se una parte lo richiede, la causa può essere rinviata per valutare la proposta

# Implicazioni per il contenzioso tributario



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Incremento dell'uso della conciliazione per ridurre i procedimenti pendenti
- Superamento della fase di reclamo/mediazione come alternativa alla lite giudiziaria
- Ruolo attivo della Corte di Giustizia Tributaria nella risoluzione anticipata delle liti
- Incentivo alla definizione agevolata delle controversie per ridurre il carico del contenzioso tributario

# Sanzioni



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione .(2)
- 2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.(1)
- 3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché' della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#).

# Articolo 15 – Regime spese processuali



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
- 2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.(2)
- 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.(1)



# Regime delle sanzioni e delle spese processuali



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Sanzioni ridotte in base al grado di giudizio:
  - - 40% del minimo in primo grado
  - - 50% in appello
  - - 60% in Cassazione
- Se una parte rifiuta la conciliazione senza giustificato motivo e la sentenza è sfavorevole, dovrà pagare le spese processuali con una maggiorazione del 50%

# Considerazioni finali



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- La conciliazione giudiziale può essere un efficace strumento di riduzione del contenzioso
- La normativa più recente ha reso la conciliazione più accessibile e conveniente
- Il ruolo della Corte di Giustizia Tributaria può essere centrale nell'incentivare soluzioni extragiudiziali



**UNIVERSITÀ**  
**DI TORINO**

mario.grandinetti@unito.it